

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria - Sentenza 11 agosto 2023, n. 15, in Foro Italiano n. 9/2023, Parte Terza, pag. 385, con nota di richiami ed in Giurisprudenza Italiana, n. 10/2023, pag. 2011, “*Competenza a decidere sui ricorsi per ottemperanza*”.

1. -Giustizia amministrativa -Ricorso per ottemperanza -Competenza -Decisione del Consiglio di Stato con «contenuto dispositivo e conformativo» della sentenza del TAR -Competenza del TAR.

1. La sentenza dell’Adunanza plenaria ha il medesimo «*contenuto dispositivo e conformativo*» della sentenza del TAR, ai sensi dell’art. 113, comma 1, cod. proc. amm.;

- in base alla disposizione da ultimo richiamata, la competenza sulla presente azione di ottemperanza è quindi devoluta al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (cfr. sul punto Cons. Stato, Ad. plen., 6 maggio 2013, nn. 9 e 10; in senso conforme, in epoca precedente al codice del processo amministrativo: Cons. Stato, Ad. plen., 11 giugno 2001, n. 4);
- va quindi dichiarata l’incompetenza funzionale del Consiglio di Stato;
- il giudizio potrà dunque essere riassunto ai sensi dell’art. 15, comma 4, del codice del processo amministrativo davanti al TAR per il Lazio, Sede di Roma.

Visto il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;

Vista l’istanza cautelare presentata incidentalmente dalla parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 15 del codice del processo amministrativo;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 il consigliere Fabio Franconiero;

Vista l’istanza di passaggio in decisione, depositata dalla parte ricorrente;

Premesso che:

- la ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza di questa Adunanza plenaria n. 19 del 22, la quale:

a) ha definito il giudizio dalla stessa promosso per il riconoscimento ai fini dell’abilitazione all’insegnamento in Italia della formazione professionale svolta in Romania (*Programului de studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II*), ai sensi della direttiva 2005/36/CE (*relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali*);

b) ha affermato il principio di diritto secondo cui «*spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE*»;

c) ai sensi dell’art. 99, comma 4, del codice del processo amministrativo ha «*deci(so) l’intera controversia*»;

d) ha confermato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sede di Roma del 14 maggio 2020, n. 5144, che ha annullato i provvedimenti impugnati in primo grado, e cioè: l'atto di indirizzo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca emesso in data 2 aprile 2019, n. 5636; il diniego di riconoscimento di cui alla nota del medesimo Ministero di data 2 maggio 2019, n. 7644; l'atto di esclusione dalle graduatorie del concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, indetto con il decreto direttoriale del 1° febbraio 2018, n. 85;

Rilevato inoltre che:

- a fondamento dell'azione di ottemperanza, la ricorrente deduce che il Ministero dell'istruzione e del merito è rimasto inerte, anche dopo la pronuncia di questa Adunanza plenaria con cui è stato definito il giudizio di cognizione;
- ella ha inoltre chiesto l'adozione di misure cautelari utili ad evitare il pregiudizio che si verificherebbe, qualora la sua posizione non sia definita prima dell'assegnazione degli incarichi di insegnamento per il prossimo anno scolastico;
- il Ministero dell'istruzione e del merito non si è costituito in resistenza;
- alla camera di consiglio del 12 luglio 2023, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, il difensore della ricorrente non è comparso, dopo aver depositato una istanza con cui ha richiamato i propri scritti;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 15, comma 2, del codice del processo amministrativo: *«(i)n ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa»;*
- nel caso di specie, come sopra precisato, la sentenza n. 19 del 2022, di cui è stata chiesta l'ottemperanza, ha confermato la sentenza del TAR per il Lazio n. 5144 del 2020, rilevando la correttezza della sua *ratio decidendi*;
- nello specifico, l'Adunanza plenaria ha statuito che *«(l)'enunciazione di tale principio comporta che l'appello va respinto, con la conferma della sentenza impugnata»*, in motivazione (§ 18), e quanto segue in dispositivo: *«respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata»;*
- entrambe le sentenze hanno più precisamente affermato il principio secondo cui il Ministero è tenuto a verificare in concreto se il percorso formativo attestato dai titoli e dalle attestazioni conseguite dalla ricorrente all'estero *«soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all'insegnamento in Italia»;*
- la sentenza dell'Adunanza plenaria ha il medesimo *«contenuto dispositivo e conformativo»* della sentenza del TAR, ai sensi dell'art. 113, comma 1, cod. proc. amm.;

- in base alla disposizione da ultimo richiamata, la competenza sulla presente azione di ottemperanza è quindi devoluta al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (cfr. sul punto Cons. Stato, Ad. plen., 6 maggio 2013, nn. 9 e 10; in senso conforme, in epoca precedente al codice del processo amministrativo: Cons. Stato, Ad. plen., 11 giugno 2001, n. 4);
- va quindi dichiarata l'incompetenza funzionale del Consiglio di Stato;
- il giudizio potrà dunque essere riassunto ai sensi dell'art. 15, comma 4, del codice del processo amministrativo davanti al TAR per il Lazio, Sede di Roma;
- infine, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, in ragione della mancata costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) – pronunciando sul ricorso n. 3 del 2023 del ruolo dell'Adunanza Plenaria - dichiara la propria incompetenza funzionale e indica il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sede di Roma come giudice competente sulla presente azione di ottemperanza.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Carmine Volpe, Presidente

Mario Luigi Torsello, Presidente

Luigi Carbone, Presidente

Rosanna De Nictolis, Presidente

Marco Lipari, Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere